REGOLAMENTO (CEE) N. 657/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3743/91, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3668/91 e (CEE) n. 3669/91 del Consiglio nel settore delle carni bovine e il regolamento (CEE) n. 3744/91, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3670/91 del Consiglio per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3668/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1992) [1], in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3669/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, relativo all'apertura di un contingente tariffario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90 (1992) [2], in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3670/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, relativo all'apertura di un contingente comunitario per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1992) [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che l'Argentina ha sostituito l'autorità competente per il rilascio dei certificato di autenticità; che occorre quindi modificare gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 3743/91 [4] e (CEE) n. 3744/91 [5] della Commissione per quanto riguarda gli organismi argentini competenti per il rilascio dei certificati di autenticità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato dei regolamenti (CEE) n. 3743/91 e (CEE) n. 3744/91, l'organismo « Junta nacional de Carnes » è sostituito da « Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 3.
[2] GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 4.
[3] GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 5.
[4] GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 36.
[5] GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 42.